

*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.*

Libero Bovio



I DIRITTI Del DEBITORE

Tutela Legale, Bancaria e Fiscale

Associazione Nazionale

di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema integrato

dei Servizi di Segretariato Sociale

Ente del Terzo Settore

D.D.G. n. 992 del 23/06/2022

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DA SOVRA INDEBITAMENTO

RETE ITALIA

CONSULENTI DEL LAVORO - I DIRITTI DEL DEBITORE

Redattori

*Rag. Salvatore Alessandro
Avv. Luca Rizzitano
Dott. Lucio Esposito Lavina
Dott.ssa Angela Alessandro
Dott. Agatino Lipara*

**Presidente Associazione
Responsabile Affari legali e Relazioni Esterne
Responsabile Nazionale Rete Organismi
Psicologa - Psicoterapeuta
Gestore della Crisi d'Impresa**



INDICE

Premessa	pag.	3
L' Accordo di Partenariato Fondazione Studi - Consiglio Nazionale		5
La Costituzione e le Funzioni degli Organismi		7
La Normativa di Riferimento		8
L' Analisi del bisogno da Sovra indebitamento		9
La Risposta al bisogno da Sovra indebitamento		12
Problemi Sociali ed aspetti Psicologici		13
Debt Advisory & Counselling - Consulenza sul Debito e Supporto Psicologico		15
Le Procedure per il Sovra indebitamento previste dal Codice della Crisi		16
Soggetti ammessi alle Procedure		21
Il Mercato del Recupero Crediti - Opportunità per gli Organismi -		22



PREMESSA

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e L'Associazione Nazionale I Diritti del Debitore, hanno sottoscritto un accordo di partenariato che prevede la costituzione di una Rete di Organismi di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento denominata "Consulenti del Lavoro / I Diritti del Debitore".

L'Associazione Nazionale I Diritti del Debitore, Ente del Terzo Settore con personalità giuridica, iscritta al Registro Unico Nazionale, D. Lgs. n. 117/2017, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi degli artt. 55 e ss. del codice del terzo settore, è abilitata a svolgere, presso gli Enti Pubblici Territoriali, la funzione di co-programmazione e co-progettazione per iniziative di contrasto all'emarginazione sociale ed alla povertà, nonché socio assistenziali e di supporto psicologico.

Nello specifico, e secondo le previsioni di cui all'art. 1 comma 3 Legge 328 del 2000, supporta la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli Enti Locali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza economica, omogeneità, nell'ambito della sussidiarietà orizzontale;

In ambito Europeo, L'Associazione è membro attivo dell' European Consumer Debt network - ECDN - c/o MAI rue Washington 40, 1050 Bruxelles e segue le indicazioni sul credito al consumo adottate dal Parlamento Europeo con la Risoluzione Legislativa del 12 settembre 2023 (P9_TA (2023) 0304, (COM (2021) 0347 - C9-0244/2021 0171), Direttiva (UE) 2023/2025 sul "Credito al Consumo" del 18/10/2023.

In attuazione di tale Direttiva, ed in anticipo sul recepimento della stessa nel nostro Ordinamento, è stato reso operativo il servizio di "Debt Advisor & Counseling" con la creazione di una centrale operativa di "pronto intervento via web" per la consulenza sul debito, l'educazione finanziaria ed il supporto psicologico.



*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.
Libero Bovio*



DIRITTI Del DEBITORE
Tutela Legale, Bancaria e Fiscale
Alla Optima Sunt

L' Associazione è stata costituita il 07/12/2012 e, da quella data, promuove la costituzione di Organismi di Composizione della Crisi, costituiti ai sensi della Legge n. 3 2012, e regolamentati dal D.M. 202 del 24 settembre 2014.

Favorisce l' utilizzo delle procedure previste dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza sul sovra indebitamento.

In applicazione degli scopi Statutari:

- Persegue il risanamento delle attività di impresa con la ricerca del Riequilibrio Economico e l'adeguamento del Debito al Margine Operativo Lordo;
- Promuove la continuità delle Attività delle Imprese proponendo, con gli Organismi, la *"Riduzione Solidale del Debito"*;
- Persegue la "Centralità della Persona Umana" promuovendo il *"Diritto al Dignitoso Tenore di Vita"* delle Famiglie in stato di sovraindebitamento *"incolpevole"*;
- Nel contesto di una economia circolare, ha come obbiettivi : la continuità dell' Esercizio di Impresa, la salvaguardia dei posti di lavoro e del diritto ad un dignitoso tenore delle persone;

Si ritiene che i soggetti idonei a perseguire tali scopi siano gli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento costituiti ai sensi della legge 328/2000 sui Servizi Sociali secondo le previsioni del e D.M. 202 del 24 settembre 2014.

Gli Organismi promossi dall'Associazione Nazionale, sino ad oggi, sono presenti in tredici Regioni Italiane (Abruzzo, Sicilia, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta) ed hanno la medesima competenza territoriale di 51 Tribunali sui 140 esistenti.

Sulla base dell' esperienza maturata, è stato elaborato un modello organizzativo e di funzionamento degli Organismi. Tale modello verrà ceduto in uso ai nuovi Organismi costituiti secondo il citato accordo di partenariato.

E' stato quindi predisposto un Piano di Azione congiunto che prevede la copertura dell' intero Territorio Nazionale entro i prossimi tre anni.



1. L'Accordo di Partenariato/Protocollo di intesa Fondazione Studi / Consiglio Nazionale

Con il protocollo di intesa le parti intendono diffondere sul Territorio Nazionale la conoscenza e l'applicazione della Legge 3 sul sovra indebitamento come recepita dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Sono previste :

- La realizzazione di attività formative teoriche - pratiche e di tirocinio rivolte principalmente ai Consulenti del Lavoro necessarie alla iscrizione agli Albi Professionali previsti dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza;
- L' integrazione del servizio di "Supporto Psicologico e Psicoterapeuta", "Consulenza Finanziaria" e "Educazione Finanziaria" , denominato " Debt Advisory & Counselling ", secondo una direttiva dell'Unione Europea di cui si dirà appresso;
- Attivazione di sinergie operative volte alla collaborazione, per lo sviluppo della Rete Nazionale di Organismi di Composizione della Crisi. La Rete sarà sviluppata utilizzando, da una parte le competenze acquisite dall'Associazione Nazionale nel settore, e dall'altra dalle competenze e dalla capacità relazionale delle reti della Fondazione Studi e dell'Ordine Nazionale;
- Promuovere una rete di Professionisti/Advisor, debitamente formati, Consulenti del Lavoro, specializzati nella gestione del debito e nel risanamento delle imprese in crisi di insolvenza, collegati sinergicamente agli Organismi costituiti sul territorio;

Il Protocollo operativo prevede:

- L'adesione volontaria dei singoli Consigli Provinciali con l'adozione di una apposita delibera, e l' indicazione dei nominativi (4) che faranno parte del Consiglio Direttivo del costituendo Organismo denominato appunto "OCC Consulenti del Lavoro di..... - I Diritti del Debitore".
- Gli Organismi verranno costituiti secondo le previsioni del D.M. 202 del 24 settembre 2014 ed ai sensi della Legge quadro sui Servizi Sociali n. 328 del 2000;
- In tale contesto normativo, verranno costituite Associazioni territoriali congiunte che avranno come principale scopo la costituzione di Organismi di composizione della Crisi che si occuperanno, di ristrutturazione del debito delle Imprese e della Famiglie in stato di sovra indebitamento;
- L'accordo prevede il contemporaneo avvio di attività formative teoriche e di tirocinio, rivolte principalmente ai Consulenti del Lavoro, necessarie sia alla iscrizione agli Albi Professionali previsti dal Codice della Crisi e dell'insolvenza, D.L. n. 14 del 12/01/2019, e dal D.M. 202 del 24 settembre 2014, sia a tutte quelle necessità formative collegate al tema della Crisi e dell'Insolvenza.



*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.
Libero Bovio*



DIRITTI Del DEBITORE
Tutela Legale, Bancaria e Fiscale
Alla Optima Sunt

- Il progetto è integrato dal Servizio di "Supporto Psicologico e Psicoterapeuta" già offerto dall'Associazione Nazionale e previsto dalla Comunità Europea con la Direttiva del 12 settembre 2023;
- I Consulenti del Lavoro, all'uopo formati, che desiderano ampliare la loro attività professionali, saranno iscritti, su indicazione dei rispettivi CPO, dai costituendi Organismi nell'apposito Albo, tenuto dal Ministero della Giustizia, quali "Gestori della Crisi da Sovra indebitamento";
- I Gestori della Crisi di Impresa, Consulenti del Lavoro, abilitati secondo le previsioni dell'art. 356 del Codice della Crisi, potranno svolgere, presso gli Organismi della Rete i Diritti del Debitore, un "Tirocinio" formativo sulla Crisi di Impresa. I Tribunali utilizzeranno tale elenco per la nomina dei Gestori della Crisi delle imprese soggette a procedura fallimentare.

Ai Presidenti dei Consigli Provinciali che aderiranno all'iniziativa, verrà fornita una scheda informativa sulle modalità di costituzione degli Organismi e sugli assetti organizzativi e funzionali.

Su richiesta verranno tenuti primi incontri informativi, via web, destinati ai Consigli Direttivi Provinciali; sono inoltre previsti successivi incontri territoriali, destinati a tutti gli iscritti agli Ordini.



2. La costituzione e le Funzioni negli Organismi

I Decreti Attuativi (D.M. 202 24/09/2014) definiscono le modalità di costituzione degli Organismi, le Funzioni di Gestione e le regole sulla formazione abilitante per i Gestori della Crisi. Ogni Organismo è composto da:

- Consiglio Direttivo;
- Segreteria;
- Referente;
- Gestore della Crisi;
- L' Ausiliario del Gestore della Crisi.

Le Funzioni operative vengono così definite:

- Referente: *"la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi"*;
- Gestore della Crisi: *"la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore"*;
- Ausiliario: *"i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore"*;

Per essere operativo ogni Organismo deve essere autorizzato dal Ministero della Giustizia ed iscritto in un apposito elenco ministeriale.



3. La normativa di riferimento

La normativa di riferimento per la costituzione degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovra-indebitamento (in breve OCC) è stata introdotta nel nostro Ordinamento con la Legge 3/2012 successivamente recepita dal Nuovo Codice della Crisi e dell' insolvenza - Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 -. Il Codice della Crisi è entrato in vigore il 15 luglio 2022.

I Decreti Attuativi che regolano la costituzione ed il funzionamento degli Organismi sono stati emessi il 24 settembre 2014 con il n. 202.

La competenza territoriale di ogni Organismo è la medesima del Tribunale in cui lo stesso ha la sede legale.

Gli Organismi, ed il relativo Elenco dei Gestori della Crisi, sono autorizzati e controllati dal Ministero della Giustizia.

L'impianto normativo individua sostanzialmente due figure professionali che i Consulenti del Lavoro possono svolgere:

- Il "Gestore delle crisi d'Impresa", ex art. 356 CCII, che agisce su nomina del giudice;
- Il "Gestore della crisi da Sovraindebitamento", ex D.M 202/2014, che opera su nomina degli Organismi.

I Consulenti del Lavoro che vogliono svolgere il Ruolo di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento devono abilitarsi ai sensi del D.M. 202 24/09/2014 e svolgere un tirocinio di sei mesi presso un Organismo di Composizione della Crisi.

Coloro che vogliono svolgere il ruolo di Gestore della Crisi di Imprese devono abilitarsi ai sensi dell'art. 356 CCII e possono svolgere un tirocinio di sei mesi presso un Organismo di Composizione della Crisi.

Ogni Organismo determina quindi un proprio elenco di Gestori della Crisi da Sovraindebitamento, ma questi posso iscriversi a più Organismi.

Gli Organismi hanno una competenza territoriale identica a quella del Tribunale di riferimento ove a sede legale lo stesso.



4. L' Analisi del bisogno da crisi da debito

La crisi da debito è *"un contenitore ed un generatore di illegalità"* (Usura, Ludopatia,,etc); si autoalimenta con la contrazione di nuovo debito destinato a coprire i debiti precedenti.

Il bisogno della persona di soddisfare le proprie esigenze primarie non riguarda esclusivamente la povertà assoluta e il disagio estremo, ma interessa anche i titolari del cosiddetto *"Lavoro Povero"*; questi, percepiscono un reddito che però non è sufficiente a soddisfare le esigenze personali e della propria famiglia.

Come rilevano diversi dati statistici, che trovano conferma nella *comune* espressione *"non arrivano alla fine mese"*, buona parte delle Famiglie Italiane gestisce un equilibrio economico precario tra il reddito percepito e i bisogni del nucleo familiare.

Basta un evento qualunque (malattie, cassa integrazione, contratti di solidarietà, licenziamenti, separazioni, divorzi.....), *"non previsto ne prevedibile"*, per porle in stato di sovra indebitamento.

Tale fenomeno, che interessa purtroppo una parte consistente delle famiglie, ha per effetto la contrazione dei consumi o, comunque, il radicale cambiamento dei comportamenti di acquisto.

Le attività di Impresa, già in equilibrio economico precario a causa dell'instabilità dei mercati di riferimento, da ultimo, a causa del covid, con la chiusura conseguenziale, hanno azzerato il proprio fatturato per almeno due anni. Per l'effetto si sono interrotti i flussi di liquidità che sostenevano il ciclo finanziario delle imprese.

Il percorso inizialmente immaginato dagli imprenditori, con la previsione di assunzione di debito finalizzato all'esercizio di impresa e agli investimenti, ha quindi subito un brusco arresto ponendoli in stato di sovra indebitamento, soprattutto di natura fiscale.

Buona parte delle attività, già provate da una crisi ultra decennale, non hanno quindi le disponibilità necessarie a riattivare il ciclo economico.



*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.
Libero Bovio*



DIRITTI Del DEBITORE
Tutela Legale, Bancaria e Fiscale
Alla Optima Sunt

Per quanto sia stato apprezzabile il tentativo di immettere liquidità nel sistema concedendo contributi o rilascio di garanzie per la concessione di nuovi prestiti; gli strumenti adottati sono insufficienti o poco funzionali a rimuovere il disequilibrio economico in cui si sono trovate le Imprese.

In generale, ed a nostro parere sulla base dell'esperienza acquisita, il sovra-indebitamento raramente è legato a stili di vita improprie, ma, più realmente, alla progressiva diminuzione del potere di acquisto delle famiglie ed alla contrazione del fatturato nelle Imprese.

La fase che sfocia nel sovra-indebitamento inizia normalmente con un indebitamento assunto con la consapevolezza di potere fare fronte agli impegni (investimenti, mutui acquisto prima casa, ristrutturazione, acquisto auto etc.).

Eventi non previsti e non prevedibili determinano, una contrazione del reddito ed una forte diminuzione del potere di acquisto. Tali situazioni hanno colpito non solo le famiglie mono reddito o mono nucleari, ma anche quelle con reddito medio e medio alto prima annoverate tra quelle agiate.

Le Aziende in crisi hanno un assoluto bisogno di *"congelare il debito pregresso ristrutturandolo in modo solidale"*, compreso quello fiscale; solo in tal modo potranno riattivare il ciclo produttivo e tornare ad ottenere marginalità da destinare anche al pagamento del debito pregresso. Tutto questo andrebbe attuato con rigore, trasparenza per non lasciare spazi a *"furbizie"* e nell'interesse comune del creditore e del debitore.

Nel quadro descritto, il sistema nazionale di erogazione dei crediti, immune da *"sanzioni reali"* sull'assenza di applicazione del *"merito credito"*, previsto dall'art. 124 bis del TUB e dalla Unione Europea, ha purtroppo incentivato l'assunzione di debiti finalizzati al consumo per le Famiglie ed al consolidamento delle Imprese.

In particolare, per le Imprese, il sistema bancario, nel *"consolidare"* le esposizioni debitorie in crisi migliorato le proprie garanzie utilizzando Istituti Pubblici ponendo le prevedibili insolvenze a carico della fiscalità generale.

Per porre rimedio al descritto *"stato di sovra-indebitamento"*, delle Imprese e delle Famiglia *"incolpevoli"*, il Legislatore ha emanato, nel contesto di una norma antiusura, la Legge n. 3 del 2012 sul sovra indebitamento.

La norma è stata successivamente recepita dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, entrato in vigore a Luglio 2022.



Con il nuovo Codice, il Legislatore ha inteso superare la ricerca "**indiscriminata**" del debitore "**colpevole d'insolvenza**", caratteristica del precedente impianto normativo. E' stata quindi introdotta la possibilità del recupero del **debitore insolvente "incolpevole"**.

Per questi ha previsto la possibilità di una nuova "**ripartenza**" (*FlashStart*) che gli consente, a determinate condizioni, di tornare a produrre ricchezza per se stesso per la sua Famiglia.

Il nuovo impianto non rende prioritario l'obbiettivo della vendita del "**patrimonio**" del debitore insolvente, ma predilige la continuità dell'attività di impresa, attuata con il risanamento e la verifica della sostenibilità del "**debito ristrutturato**" rispetto al reddito percepito o prodotto.

Tale ipotesi, da noi definito "*la ricerca della salvaguardia della dignità delle persone e della continuità dell'attività di impresa*", si ricerca con la mediazione e il "**riequilibrio solidale**" tra il debitore "**incolpevole**" ed il diritto del creditore a recuperare il proprio credito.

La "*ricerca del riequilibrio solidale*" viene affidata dal Nuovo Codice agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento. Le proposte vengono quindi valutate dai Tribunali per un controllo di merito.



5. La risposta al disagio da sovra indebitamento

La risposta alla Crisi da Debito delle Imprese e delle Famiglie è dunque il **"congelamento e la ristrutturazione solidale del debito pregresso"**. Si predilige la **"continuità aziendale"**, la centralità della **"persona"** e la salvaguardia del diritto ad un dignitoso **"dignitoso tenore di vita"**.

Il compito di affidare la predisposizione, e/o il controllo, della ristrutturazione del debito è stato affidato dal Legislatore agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento.

Gli Organismi sono regolatori e garanti del **"riequilibrio solidale del debito"**; ed, in tale veste sono riconosciuti e vigilati dal Ministero della Giustizia; Le loro proposte **"asseverate"** sono però sottoposte al vaglio di merito dei Tribunali che, in alcuni casi, possono disporre anche la sospensione delle procedure esecutive in corso e inibire le nuove.

La capacità di risposta al bisogno di ristrutturazione del debito da parte degli Organismi, per essere apprezzabile, necessita di una rete strutturata, solidale, inclusiva ed aperta. Deve inoltre essere omogenea e flessibile ed adeguarsi alle caratteristiche socio/economiche dei territori.

Da questa esigenza nasce la decisione dell' Associazione Nazionale di strutturarsi in modo federale.

L'approccio organizzativo si basa su una visione distinta tra domanda (bisogno da sovra indebitamento) e offerta (risposta al bisogno) con la ricerca di iniziative in grado facilitarne l'incontro.

La rete di raccolta delle istanze, deve quindi essere speculare al bisogno, e costituita da:

- a) Rete di sportelli degli Enti Locali;
- b) I Servizi di Segretariato Sociale;
- c) CPO Consulenti del Lavoro;
- d) Altre associazioni del terzo settore;
- e) Sportelli presso associazioni datoriali;
- f) Ogni e qualunque struttura ricettiva di bisogni da crisi da debito;

La rete della risposta è rappresentata dagli Organismi. L'azione degli stessi deve essere caratterizzata da un'azione proattiva, corale con un sistema di regole condivise.



6. Problemi sociali ed aspetti psicologici del sovra indebitamento

Il disagio economico descritto, conduce al disfacimento delle famiglie e genera vergogna, isolamento, emarginazione ed esclusione sociale. Fenomeni spesso correlati alla ludopatia, alla tossicodipendenza ed al gioco d'azzardo.

Nelle grandi città il percorso disgregativo del sovra-indebitamento viene anche contraddistinto da comportamenti illegali che conducono la famiglia sulle soglie dell'usura e anche oltre.

Il fenomeno va inoltre valutato sotto altri aspetti come:

- a) **Profilo psicologico:** si manifesta per lo più con vissuti ansiosi depressivi, frequente l'ideazione suicidaria e l'ansia sociale con autosvalutazione e profondo senso di solitudine;
- b) **Profilo giuridico-legale:** assenza di consapevolezza della legislazione vigente in grado di tutelare i diritti dei debitori e che può favorire il recupero dal disagio sociale;
- c) **Profilo finanziario:** rischio connesso all'acquisto di prodotti bancari non consoni allo stato sociale o alla capacità di pagamento delle persone e delle imprese interessate.
- d) **Profilo economico - contabile** al fine di verificare la reale situazione debitoria familiare e rideterminare la reale capacità di indebitamento per affrontare la propria situazione futura.

Il sovra-indebitamento è un fenomeno complesso determinato da fattori sociali, relazionali, psicologici ed economici.

Offrire un supporto psicologico alle persone sovra indebitate significa:

- Accogliere, ascoltare e promuovere l'elaborazione dei vissuti di vergogna, inadeguatezza, fallimento, frustrazione, ansia etc.;
- Potenziamento del livello di self efficacia e autostima;
- Promuovere un uso consapevole e responsabile del denaro;
- Promuovere il recupero e il reinserimento pieno nella vita sociale;

Aiutare le persone sovra-indebitate non può prescindere dalla presa in carico anche degli aspetti emotivi, relazionali e psicologici che caratterizzano la condizione di vita di queste persone, nell'ottica di una ridefinizione dei loro significati psicologici personali e del miglioramento della loro qualità di vita.



7. "Debt Advisory & Counselling": Consulenza sul Debito, Supporto Psicologico ed Educazione Finanziaria

Il servizio è erogato secondo le indicazioni sul credito al consumo adottate dal Parlamento Europeo con la Risoluzione Legislativa del 12 settembre 2023 (P9_TA (2023) 0304, (COM (2021) 0347 - C9-0244/2021 0171),), e della Direttiva Europea 2023/2025 18/10/2023.

L'attività, che rientra tra quelle di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117 del 2017, viene posta in essere quale servizio di segretariato sociale specializzato nel sovra indebitamento ai sensi della Legge 328 del 2000, art. 20 co. 4.

E' stato creato un sistema informatizzato di "Pronto Intervento Socio Assistenziale Sanitario", via web, a cui le Famiglie e le Imprese possono rivolgersi per ottenere supporto.

La consulenza sul debito verrà erogata da Professionisti, Consulenti del Lavoro, iscritti quali Gestori della Crisi secondo le previsioni del Codice della Crisi e dell'Insolvenza e del D.M. 202 del 24 settembre 2014.

Il Servizio Socio Assistenziale Sanitario di Supporto Psicologico verrà erogato da Psicologi iscritti all'Albo Professionale Nazionale.

L'Educazione Finanziaria e la formazione sulla gestione del Debito verrà erogata da Professionisti all'uopo abilitati.

Le attività di consulenza verranno erogate dai Professionisti abilitati ai sensi del D.M. 202 del 2014 con un sistema informatizzato di Pronto Intervento Socio Assistenziale Sanitario cui potranno rivolgersi tutte le imprese e le famiglie utilizzando uno specifico sistema informatico di prenotazione delle consulenze stesse.

Il servizio sarà erogato con l'utilizzo del Know How già strutturato dall'Associazione Nazionale I Diritti del Debitore; Il modello organizzativo prevede un sistema di filtro step to step, con un consulto via web, e quindi, con un avanzamento di stato e l'assegnazione ad un professionista di territorio per le attività successive.

Con le medesime modalità operative verrà erogato il servizio di Supporto Psicologico affidato ad uno specifico Dipartimento la cui responsabile è una Psicologa - Psicoterapeuta.

Anche per l' "Educazione Finanziaria" è stato creato un dipartimento convenzionato con Università Pubbliche o Privati. Inoltre, con l' obbiettivo di predisporre un "Master Europeo in Diritto comparato in Crisi d'Impresa" è stata sottoscritta una convenzione con l'Università Antonio De Nebrija di Madrid,

8. Le procedura previste dal Codice della Crisi

a) Piano di Ristrutturazione debiti del Consumatore

E' regolato dagli art. 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del N.C.C.I.

➤ Possono accedere:

a) Il consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e);

b) Le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile (Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice, Società in Accomandita per Azioni), con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata;

Art.67

• La proposta:

a) Ha contenuto libero ma deve indicare, in modo specifico, tempi e modalità per superare la crisi da sovra indebitamento;

b) Può prevedere:

1. il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma;
2. la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno (co.3) con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori (R.I.).
3. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC; (co.4)
4. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. (co.5).



*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.
Libero Bovio*

b) Concordato Minore

è regolato dagli art. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 del N.C.C.I.

Il concordato minore si pone in linea di sostanziale continuità con l'accordo disciplinato dagli artt. 10 e seg. della legge n.3 del 2012 (R.I. art. 74)

Nel concordato minore vi è l'obbligo della difesa tecnica (R.I. art. 76)

Le fasi procedurali prevedono che il debitore debba presentare all'Organismo territorialmente competente, una "Proposta" i cui contenuti sono specificati all'art.74 del nuovo codice.

L'Organismo, sulla scorta della proposta, dovrà predisporre un relazione che sarà quindi allegata alla domanda da presentare in Tribunale.

La compilazione della "Proposta" viene quindi affidata al Legale o al Professionista di fiducia del debitore. ("advisor").

A nostro parere, la "Proposta" deve anche contenere il "Piano di Risanamento" che preveda la rimozione dei fattori che hanno determinato lo stato di crisi, assicuri il riequilibrio economico dell'azienda, ed inoltre, preveda un conto economico in grado di sostenere le rate di debito come eventualmente ristrutturato.

Al concordato minore possono accedere:

1) Imprenditore minore;

impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- un attivo patrimoniale non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti;
- ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

2) Imprenditore agricolo;

3) Il professionista;

4) Start-up innovative; (D.L. n. 170 18/10/2012 e successive modifiche)



c) Liquidazione Controllata

è regolata dagli art. 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277

Art. 268 - 269

Il debitore (consumatore od impresa non soggetta al fallimento), assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, presenta al Tribunale competente per territorio, (art. 27 co. 2 e 3) un ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni; al ricorso deve essere allegata la relazione redatta dal Gestore incaricato dall'O.C.C.;

Art. 270

Il Tribunale, in assenza di procedure di cui al titolo IV, e verificati i presupposti di cui agli art. 268 e 269, con sentenza:

1. Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata;
2. Nomina il giudice delegato;
3. Nomina il liquidatore (confermando l'OCC, tranne che per giustificati motivi);
4. Ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei libri contabili obbligatori nonché l'elenco dei creditori (R.I.);
5. Assegna ai terzi, che vantano diritti ed ai creditori elencati, un termine non superiore a 60 giorni, a pena di inammissibilità, entro il quale devono trasmettere a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo. Per coloro che avendone l'obbligo non hanno un domicilio digitale le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (R.I.);
6. Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salva la possibilità, in presenza di gravi e specifiche ragioni, (ad esempio necessità abitative -R.I. -), di autorizzare il debitore ad utilizzarne alcuni;
7. Dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia; se trattasi di aziende dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese;
8. Ordina, quando vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
9. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il liquidatore; L'apertura della liquidazione determina l'interruzione del processo (R.I. applicazione. art. 143)

d) Esdebitazione

è regolata dagli artt. 278, 279, 280, 281 e 282 del Nuovo Codice.

L'esdebitazione consiste nella dichiarazione di inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni; (art. 278 co 1); Possono accedere:

- consumatore, professionisti, imprenditori che operano quale persona fisica, giuridica, o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica. Sono esclusi Stato ed enti pubblici. (art. 278 co. 3 rif. art. 1 co.1);

- Condizioni temporali (art. 279):

- a) il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente; (co 1)

- b) Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.

- Condizioni soggettive (art. 80):

- a) il debitore non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione (art. 280 co 1 let. a). Se in corso il procedimento penale il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

- b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

- c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura;

- d) abbia fornito tutte le informazioni utili e i documenti necessari al buon andamento della procedura;

- e) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

- f) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

e) Esdebitazione del debitore incapiente

è regolata dall' art. 283 nel contesto del Capo X "Esdebitazione",

Le Fasi operative:

1. Il legale del sovra indebitato, o lo stesso sovra indebitato, presenta la domanda/istanza all' Organismo;
2. L' Organismo, e per esso il gestore incaricato, predispone la relazione per il Giudice,
3. Il Giudice:
 - a) Valuta la meritevolezza del debitore e verifica, a tal fine, l'assenza di atti in frode o la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;
 - b) Concede, con decreto, l'esdebitazione indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare la dichiarazione annuale relativa alle "sopravvenienze rilevanti" (co. 1 e 2);



9. Soggetti ammessi alle procedure

I soggetti ammessi ad avvalersi delle procedure sono:

- Il Consumatore come definito dall'Art. 2 co. 1 let. e del Codice della Crisi e dell'insolvenza;
- Imprese Minori come definite dall'Art. 2 co. 1 let. d) del Codice della Crisi e dell'Insolvenza;
- Imprenditore cessato da oltre un anno;
- Imprenditore agricolo;
- L'erede dell'imprenditore defunto;
- Le società tra professionisti;
- Le associazioni professionali;
- Gli Enti privati non commerciali;
- I Professionisti;
- Gli Artisti;
- I lavoratori autonomi;
- Le start up innovative;
- Associazioni riconosciute ex art. 14 e ss.c.c.;
- Fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss
- Associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss c.c.
- Comitati ex art.39 e ss c.c.
- Organizzazione di Volontariato ex Legge n. 226/1991
- Associazioni di Promozione Sociale ex Legge n. 383/2000
- Organizzazioni non governative ex art. 28 Legge n. 287/1991 e ex Legge n. 383/2000
- Associazioni Sportive dilettantistiche ex legge n. 398/1991;
- Enti Lirici ex d.lgs. 367/1996;
- Onlus ex d.lgs. n. 460/1997;
- Centri di Formazione professionali ex legge n. 845/1978;
- Istituti di patronato ex legge n. 152/2001 e d.p.r. n. 1017/1986;
- Imprese Sociali di cui al d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006.



10. Il Mercato del Recupero Crediti - Le Opportunità -

Dati statistici

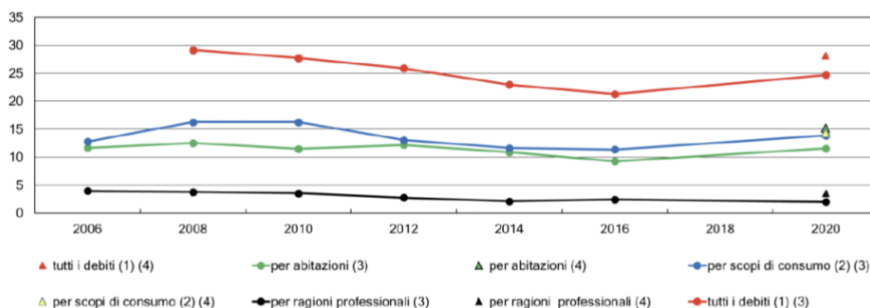
L'indebitamento

Nel 2020 era indebitato il 28,1 per cento delle famiglie italiane. Rispetto al 2016 e al netto delle modifiche al disegno campionario, la quota è passata dal 21,3 al 24,7 per cento. A fronte di una sostanziale stabilità della percentuale di famiglie con debiti per ragioni professionali o verso parenti e amici, è cresciuta quella di nuclei con debiti per immobili o per finalità di consumo (fig. 9).

Il maggiore ricorso all'indebitamento è stato comune a tutte le classi di età e più intenso per i nuclei in cui il principale percettore di reddito ha fino a 45 anni (rispetto al 2016 l'aumento della quota di famiglie indebitate in questa fascia di età è stato di 10 punti percentuali). Per questi ultimi l'incremento è stato sospinto da una maggiore diffusione dei debiti sia per scopi di consumo (+7 punti percentuali) sia per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili (+5 punti percentuali).

Figura 9

Quota di famiglie indebitate per finalità di debito
(valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni sui dati annuali dell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane nel 2020 e sull'archivio storico dell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane versione 11.1.

(1) Include il credito al consumo, i debiti per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile, i debiti professionali, i debiti verso parenti e amici, lo scoperto di conto corrente e il valore dei debiti su carte di credito revolving (queste due ultime voci sono rilevate nell'indagine solo dal 2008). – (2) Include i debiti per l'acquisto di mezzi di trasporto, di beni durevoli (ad esempio, mobili ed elettrodomestici) e non durevoli. – (3) Valori ottenuti usando i pesi per il confronto storico. (4) Valori ottenuti usando i pesi del nuovo disegno.

Nel 2020 circa il 7 per cento delle famiglie con debiti per finanziare l'acquisto, la ristrutturazione di un immobile o la spesa per consumi ha fatto ricorso alle moratorie²⁶, che hanno consentito di sospendere per alcuni mesi il pagamento



*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.*

Libero Bovio



DIRITTI Del DEBITORE

Tutela Legale, Bancaria e Fiscale

Alla Optima Sani

Tavola 1

Vulnerabilità finanziaria delle famiglie

(valori percentuali; euro) (1)

Quarti di reddito equivalente	Quota di famiglie indebitate	Solo famiglie indebitate					Quota di famiglie vulnerabili sulla popolazione
		Valore mediano della rata	Rapporto mediano fra rata e reddito (monetario)	Rata annuale media	Rapporto tra rata media e reddito medio (monetario)	Quota di famiglie vulnerabili	
1° quarto	12,4	2.800	19,6	3.688	26,9	28,1	3,5
2° quarto	16,2	4.800	20,0	5.601	23,4	24,6	4,0
3° quarto	26,3	6.000	17,8	6.420	19,7	-	-
4° quarto	29,5	8.500	14,8	10.859	14,7	-	-
Totale	21,3	6.000	17,6	7.412	17,4	8,6	1,8
<i>Per memoria</i>							
2020 (2)	18,9	4.800	16,0	5.878	17,1	6,2	1,2
2016	15,4	4.500	15,6	5.500	16,1	10,0	1,6

Fonte: Elaborazioni sui dati annuali dell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane nel 2020 e nel 2016 e sull'archivio storico dell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, versione 11.1.

(1) Sono inclusi solo i debiti per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile e per l'acquisto di beni di consumo. – (2) Dati pesati con il sistema di ponderazione per il confronto storico.

La dimostrazione di quanto il bisogno da debito sia esteso e profondo trova conferma, specularmente, nel rapporto pubblicato annualmente da UNIREC.

UNIREC è una federazione di società che rappresenta l' 80% dalla attività di recupero crediti in contenzioso sul Territorio Nazionale.

Tale attività è svolta da 1.018 imprese; il numero di pratiche gestite, come da tabelle di seguito inserite, è pari a n. 12.884.000 per un importo complessivo di Euro 158.413.000.000.

Il Tasso di recupero medio per i creditori è pari al 10%.

Una Rete di Organismi strutturata, potrebbe inserirsi in tale mercato con una notevole opportunità di mediazione che, tra l'altro, porterebbe beneficio anche ai creditori .

Infatti, gli Organismi, offrono, normalmente, percentuali di restituzione di gran lunga superiori a quelle ottenute dalle società di recupero crediti.



*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.
Libero Rosio*

L'indebitamento per Regione - Opportunità -

Numero pratiche gestite dalle Società di Recupero crediti nel 2022 (in milioni)

MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO

Tab. 3.6: Pratiche affidate e recuperate in C/III suddivise per regione (n./000), ordinate per nr. pratiche 2022

REGIONE	Pratiche affidate			Pratiche recuperate			Performance
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022
	n.	n.	n.	n.	n.	n.	
LOMBARDIA	4.257	4.700	5.636	1.455	1.767	1.796	32%
CAMPANIA	3.830	4.684	5.511	1.243	1.580	1.531	28%
LAZIO	3.534	4.088	5.093	1.318	1.536	1.627	32%
SICILIA	3.184	3.482	4.263	1.071	1.221	1.221	29%
EMILIA-R.	1.843	2.325	3.076	611	899	839	27%
PIEMONTE	1.980	2.470	3.068	653	939	897	29%
PUGLIA	2.010	2.217	2.801	744	889	880	31%
TOSCANA	1.841	2.166	2.648	669	838	817	31%
VENETO	1.547	2.009	2.180	535	781	659	30%
CALABRIA	1.233	1.796	1.746	431	753	519	30%
LIGURIA	766	1.365	1.209	264	529	339	28%
ESTERO	2.489	1.305	1.139	945	500	256	22%
ABRUZZO	802	1.085	1.008	302	459	298	30%
SARDEGNA	896	1.527	1.006	353	657	314	31%
MARCHE	582	982	848	210	456	245	29%
FRIULI-VG	435	900	758	154	408	182	24%
UMBRIA	431	794	691	158	406	182	26%
BASILICATA	261	585	382	96	329	98	26%
TRENTINO	215	547	340	76	314	81	24%
MOLISE	173	617	250	67	338	75	30%
V. D'AOSTA	65	460	111	27	275	29	26%
Totale	32.372	40.102	43.764	11.382	15.874	12.884	29%

Fonte: Imprese associate UNIREC, elaborazione dati Centro Studi UNIREC

Dati con tolleranza del +/- 2% sui valori totali

Importo pratiche gestite dalle Società di Recupero crediti nel 2022 (in milioni)

Tab. 3.7: Importi affidati e recuperati in C/III suddivisi per regione (€/mln) 2022

REGIONE	Importi affidati			Importi recuperati			Performance
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022
	€	€	€	€	€	€	
LOMBARDIA	16.349	17.800	23.444	1.624	1.685	2.463	11%
LAZIO	10.251	11.416	16.717	1.100	1.209	1.960	12%
CAMPANIA	9.499	10.815	14.919	1.107	1.156	1.525	10%
SICILIA	7.914	8.458	13.516	1.128	974	1.432	11%
EMILIA-R.	7.189	7.746	13.077	617	718	999	8%
TOSCANA	6.779	7.224	10.949	640	681	930	8%
VENETO	6.809	7.281	9.841	643	713	937	10%
PUGLIA	5.561	5.930	9.835	658	650	940	10%
PIEMONTE	5.627	6.408	9.311	566	671	982	11%
CALABRIA	3.381	4.079	6.062	386	617	552	9%
MARCHE	2.681	3.566	4.851	196	374	360	7%
SARDEGNA	2.467	2.954	4.753	320	311	484	10%
ABRUZZO	2.481	2.657	4.276	346	295	363	8%
LIGURIA	1.921	2.497	4.003	234	288	403	10%
UMBRIA	1.550	2.065	3.401	142	215	276	8%
FRIULI-VG.	1.354	1.738	3.075	142	211	229	7%
BASILICATA	924	1.087	1.880	96	155	143	8%
TRENTINO	603	680	1.739	77	123	144	8%
MOLISE	451	710	1.276	56	131	111	9%
V. D'AOSTA	116	304	892	17	80	68	8%
ESTERO	1.936	552	598	133	84	281	47%
Totale	95.845	105.969	158.413	7665	11.341	15.582	10%

Fonte: Imprese associate UNIREC, elaborazione dati Centro Studi UNIREC
 Dati con tolleranza del +/- 2% sui valori totali

